SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 173**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante i limiti di investimento dei fondi comuni mobiliari in titoli emessi o collocati da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione.

PROVVEDIMENTO 2 luglio 1991.

Provvedimento emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti dei soci delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare ex legge n. 77/1983.

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. 5386.

Approvazione del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari.

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. 5387.

Approvazione del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare.

DELIBERAZIONE 2 luglio 1991, n. 5388.

Approvazione del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari.

DELIBERAZIONE 26 giugno 1991, n. 5372.

Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni rilevanti al capitale di società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo predetto prevista dall'art. 17, comma 2, della medesima legge.

Da 91A3042 A 91A3048

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1991, n. 221.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1991, N. 164.

All'art. 1, comma 1:

al capoverso 1, le parole: «degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità» sono *sostituite dalle seguenti:* «degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione»;

al capoverso 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere»; *al terzo periodo, le parole:* «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale» *sono sostituite dalle seguenti:* «il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento»;

al capoverso 3, primo periodo, le parole: «di diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «da dodici a diciotto mesi»; *al secondo periodo, le parole:* «ed è comunicato immediatamente al Parlamento» *sono soppresse;*

al capoverso 4, secondo periodo, le parole: «e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza»;

al capoverso 5, primo periodo, le parole: «può sospendere» *sono sostituite dalla seguente:* «sospende»; *al secondo periodo, le parole:* «di diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto»;

al capoverso 7, le parole: «municipalizzate comunali e provinciali» *sono sostituite dalle seguenti:* «speciali dei comuni e delle province».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5723):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 31 maggio 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 maggio 1991, con pareri delle commissioni II, V, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1991.

Esaminato dalla I commissione il 18 giugno 1991.

Esaminato in aula il 1° luglio 1991 e approvato il 2 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2900):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1991, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 luglio 1991.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 luglio 1991.

Relazione scritta annunciata il 16 luglio 1991 (atto n. 2900/A - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula e approvato il 18 luglio 1991.

91G0269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 maggio 1991, n. 222.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione della Comunità economica europea n. 89/362/CEE del 26 maggio 1989 relativa alle condizioni di igiene da rispettare nelle aziende produttrici del latte crudo destinato al trattamento termico ai fini del commercio in ambito comunitario e della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 89/384/CEE del 20 giugno 1989 relativa alle modalità per il controllo del punto di congelamento del latte crudo previsto all'allegato *A* della direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20;

Vista la direttiva n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 183;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, con il quale sono state dettate le norme di attuazione della citata direttiva n. 85/397 ed in particolare gli articoli 4, comma 1 e 2, e 6;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/362 del 25 maggio 1989 nella quale viene stilato un codice generale di igiene per il rispetto nelle aziende produttrici di latte crudo delle condizioni igieniche generali previste nell'allegato *A*, cap. VI, della citata direttiva n. 85/397/CEE;

Vista, altresì, la direttiva del Consiglio n. 89/384 del 20 giugno 1989 che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di congelamento del latte crudo previsto nell'allegato *A*, cap. VI, lettera *D*, della citata direttiva n. 85/397/CEE;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che i controlli periodici nelle aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, latte crudo destinato al trattamento termico devono conformarsi alle condizioni previste nella direttiva n. 89/362/CEE;

Considerato, altresì, che il controllo del punto di congelamento del latte crudo deve essere effettuato secondo le modalità di cui alla direttiva n. 89/384/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 3 gennaio 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I controlli di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, sono altresì diretti ad accertare che sono rispettati i requisiti di igiene fissati nell'allegato I.

Art. 2.

1. I controlli relativi al rispetto del punto di congelamento di cui all'allegato *A*, parte I, del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, sono effettuati secondo le modalità fissate nell'allegato II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 192

ALLEGATO I

CODICE GENERALE D'IGIENE DA RISPETTARE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI

Capitolo I

CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI

1. La stalla in cui sono ricoverate le vacche e i locali attinenti devono essere in qualsiasi momento puliti e ben tenuti.

2. L'accesso alla stalla e ai locali attinenti deve essere sgombro da qualsiasi accumulo di sterco o di altro materiale ripugnante.

3. Il letame deve essere regolarmente asportato dalle canaline di scarico.

4. Gli stalli devono essere tenuti asciutti, eventualmente mediante uso di lettiere.

5. La sala di mungitura, il locale di raccolta del latte, i locali di pulitura e di deposito nonché le relative attrezzature devono essere tenuti sempre ben puliti e in buone condizioni.

6. La stalla e i locali attinenti devono essere disinfettati in modo che non si corra il rischio di mescolare disinfettanti al latte o di provocare alterazioni del medesimo.

7. Non si devono ricoverare suini o volatili nella stalla o nei locali di mungitura.

8. Le mosche, i roditori e gli altri parassiti devono essere combattuti. Gli eventuali prodotti chimici utilizzati devono essere autorizzati dall'autorità ufficiale.

9. Prodotti chimici, farmaci e sostanze analoghe devono essere conservati in luogo sicuro.

10. Non si devono conservare nella stalla mangimi che possono influire sfavorevolmente sul latte.

Capitolo II

CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LA MUNGITURA E IL TRATTAMENTO DEL LATTE.

1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per la mungitura e tutti i componenti devono essere tenuti sempre puliti e in buone condizioni.

2. Dopo essere stati puliti e disinfettati, i dispositivi per la mungitura, il trattamento, la conservazione e il trasporto del latte devono essere sciacquati con acqua potabile. Le apparecchiature e le spazzole devono essere conservate in condizioni igieniche.

3. Una volta vuotate, pulite e disinfettate, le cisterne refrigeranti devono essere lasciate con una bocchetta aperta finché non vengono riutilizzate.

Capitolo III

CONDIZIONI IGIENICHE GENERALI DELLE OPERAZIONI DI MUNGITURA

1. Ciascuna vacca della mandria deve poter essere identificata dall'autorità competente. Gli animali devono essere puliti e ben tenuti.

2. Durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere consentito alcun lavoro che possa influire sfavorevolmente sul latte.

3. Prima di sottoporre una vacca alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella ed eventualmente le parti adiacenti dell'inguine, della coscia e dell'addome siano puliti.

4. Prima di mungere una vacca, il mungitore deve controllare l'aspetto del latte. Qualora venga rilevata una qualsiasi anomalia fisica, il latte della vacca in causa deve essere ritirato dalla consegna. Le vacche che presentano malattie cliniche alla mammella devono essere munte per ultime o con una macchina separata oppure a mano e il loro latte deve essere ritirato dalla consegna.

5. Il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli delle bovine in fase di lattazione deve essere effettuato soltanto immediatamente dopo la mungitura, salvo diversa autorizzazione dell'autorità ufficiale. I prodotti chimici utilizzati per tali operazioni devono essere approvati dall'autorità ufficiale.

6. Gli addetti alla mungitura ed al successivo trattamento del latte devono indossare abiti da mungitura puliti.

7. I mungitori devono lavarsi le mani immediatamente prima di iniziare la mungitura e tenerle per quanto possibile pulite durante tutta l'operazione. A tale scopo occorrono presso il posto di mungitura dispositivi idonei che consentano agli addetti alla mungitura e al trattamento del latte di lavarsi le mani e le braccia. Ferite aperte ed escoriazioni devono essere ricoperte da bende impermeabili.

8. Fino a quando non viene prelevato, il latte deve essere conservato nella camera del latte o in un locale di raccolta del latte.

9. I locali di raccolta del latte devono essere utilizzati unicamente per le attività connesse alla manipolazione del latte e alle apparecchiature di mungitura.

10. I secchi contenenti il latte devono essere coperti finché restano nella stalla oppure devono essere portati fuori e trasferiti nel locale di raccolta.

11. Se il latte viene filtrato, il filtro utilizzato deve essere sostituito o pulito — a seconda del tipo — prima che si esaurisca la sua capacità di assorbimento. Il filtro deve in ogni caso essere sostituito o pulito prima di ciascuna mungitura. Non si devono utilizzare tessuti filtranti.

ALLEGATO II

1. Il latte crudo destinato alla produzione di latte trattato termicamente ai fini degli scambi intracomunitari deve essere sottoposto al controllo del punto di congelamento per una verifica della conformità a quanto prescritto al Capitolo VI, lettera *D*, della direttiva n. 397/85/CEE del 5 agosto 1985 pubblicata unitamente al decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212.

2. Il controllo di cui al precedente punto 1 deve essere effettuato secondo le modalità che seguono:

a) il latte crudo di ciascuna azienda produttrice deve essere sottoposto, mediante prelievi per sondaggio, a controllo regolare effettuato da laboratori pubblici. Tale controllo può essere svolto anche da laboratori privati preventivamente riconosciuti dal Ministero della sanità; i risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessate e devono essere immediatamente notificati al servizio veterinario della competente unità sanitaria locale, che ha la facoltà di effettuare propri controlli nonché verifiche dei controlli effettuati dai laboratori privati;

b) in caso di fornitura diretta del latte da una sola azienda produttrice allo stabilimento di trattamento termico i prelievi possono essere effettuati durante l'operazione di raccolta presso l'azienda, sempreché siano prese precauzioni per evitare operazioni di annacquamento durante il trasporto, oppure prima dello scarico presso lo stabilimento di trattamento termico quando il latte è conferito direttamente dal produttore;

c) in caso di fornitura del latte proveniente da più aziende produttrici i prelievi possono essere effettuati solo al momento dell'immissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento termico o presso il centro di raccolta;

d) qualora risulti dai prelievi effettuati un superamento del valore prescritto del punto di congelamento si procede a prelievi presso l'azienda produttrice, se trattasi di singola azienda, o presso tutte le aziende produttrici, se trattasi di più aziende, del latte crudo in esse raccolto.

3. Qualora i risultati di un controllo inducano l'autorità sanitaria locale competente a sospettare l'aggiunta di acqua al latte, essa, salvi i particolari doveri derivanti dalle leggi e da altri regolamenti, preleva presso l'azienda un campione ufficiale. Un campione ufficiale è un campione rappresentativo del latte di una mungitura mattutina o serale totalmente controllata, iniziata non meno di 11 e non più di 13 ore dopo la mungitura precedente.

4. Se i risultati dei controlli eliminano il sospetto di aggiunta di acqua, il latte può essere utilizzato per la produzione di latte trattato termicamente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per l'argomento delle direttive CEE n. 89/362, n. 89/384 e n. 85/397 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 14 e 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco *A* allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici).* — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento»

— La direttiva CEE n. 85/397 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 24 agosto 1985. Si riporta il testo del cap. VI del relativo allegato *A*:

«*Capitolo VI*

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEL LATTE CRUDO NELLO STABILIMENTO DI TRATTAMENTO

A. *Allevamento d'origine.*

1. Il latte crudo deve provenire da vacche:

a) appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

b) che non presentano sintomi di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;

c) che non presentano disturbi visibili dello stato generale di salute, né sono colpite da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella;

d) che non presentano piaghe sulla mammella tali da ripercuotersi sul latte;

e) che forniscano almeno due litri di latte al giorno;

f) che non sono state trattate con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana, a meno che il latte non abbia subito un periodo di attesa ufficiale. I periodi di attesa ufficiali sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.

2. Deve essere escluso dal trattamento il latte crudo:

a) proveniente da animali non rispondenti ai requisiti di cui alla direttiva n. 81/602/CEE;

b) contenente residui di sostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva.

B. *Igiene dell'azienda produttrice.*

1. Il latte crudo deve provenire da aziende produttrici registrate e controllate conformemente all'articolo 11 della direttiva. I locali a tal fine utilizzati debbono essere progettati, costruiti, curati e gestiti in modo da garantire:

i) buone condizioni di sistemazione, igiene, pulizia e salute delle vacche, e

ii) condizioni igieniche soddisfacenti per la mungitura, la manipolazione e il deposito del latte.

I locali usati per scopi specifici debbono soddisfare le condizioni dei punti che seguono.

2. I locali nei quali si svolgono le operazioni di mungitura o nei quali il latte è immagazzinato, manipolato o raffreddato debbono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, debbono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

a) pareti e un pavimento facili da pulire nei luoghi che possono essere insudiciati o infettati;

b) un sistema di drenaggio soddisfacente, disposto in modo da consentire un'evacuazione agevole dei liquidi, e mezzi adeguati di evacuazione dei rifiuti;

c) condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;

d) un sistema adeguato e soddisfacente di approvvigionamento di acqua potabile ai sensi della direttiva n. 80/778/CEE per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento;

e) un'adeguata separazione da qualsiasi fonte di contaminazione, quali latrine e letamai;

f) guarnizioni e attrezzature facili a lavare, pulire e disinfettare.

Inoltre, i locali adibiti al deposito del latte debbono essere muniti di un impianto di refrigerazione; debbono essere protetti contro i parassiti, e debbono disporre di un'adeguata separazione da locali ove si trovano animali.

3. Se viene impiegato un sistema di mungitura mobile sotto tettoia, debbono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 2, lettere *d)* e *f)*; inoltre la tettoia deve:

a) essere situata su un pavimento sgombro da accumuli di escrementi o altri rifiuti;

b) garantire la protezione del latte durante il periodo di utilizzazione;

c) essere costruita e rifinita in modo da poter essere mantenuta in un buono stato di pulizia.

4. Quando le vacche sono in stato di libertà è obbligatorio disporre di un'area o di una sala di mungitura debitamente separate dalle superfici abitabili.

5. L'isolamento degli animali affetti o per i quali esiste il sospetto che siano affetti da una delle malattie di cui alla parte A, punto 1, lettera *b)*, ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali di cui alla parte A, punto 1, lettera *c)*, deve poter essere garantita in maniera efficace.

6. Gli animali di tutte le specie debbono essere mantenuti a distanza dai locali o dai luoghi in cui il latte viene immagazzinato, manipolato o raffreddato.

C. *Igiene della mungitura, della raccolta del latte crudo e del trasporto dall'azienda produttrice al centro di raccolta o di normalizzazione o allo stabilimento di trattamento - Igiene del personale.*

1. La mungitura deve essere effettuata in modo igienico e secondo condizioni da prevedere nel codice d'igiene di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva.

2. Immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere collocato in un luogo pulito ed attrezzato in modo da evitare un'influenza sfavorevole sullo stesso. Se non è raccolto entro le due ore successive alla mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura di almeno 8 °C nel caso di raccolta quotidiana e di 6 °C nel caso di raccolta non quotidiana; durante il trasporto allo stabilimento di trattamento il latte non deve superare una temperatura di 10 °C.

3. Il materiale e gli strumenti, o le loro superfici, destinati ad entrare in contatto con il latte (utensili, recipienti, cisterne, ecc. per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere fabbricati con un materiale liscio che sia facile da lavare, pulire e disinfettare, che resista alla corrosione e che non sviluppi nel latte elementi in quantità tale da poter mettere in pericolo la salute umana, alterare la composizione del latte o esercitare un'influenza nociva sulle proprietà organolettiche del latte.

4. Dopo l'uso, gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica, i recipienti che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte debbono essere lavati, puliti e disinfettati. Dopo ciascun trasporto, o serie di trasporti, se tra lo scarico e il carico seguente trascorre un periodo di tempo molto breve — e comunque almeno una volta al giorno — i recipienti e le cisterne usati per il trasporto del latte crudo al centro di raccolta o di normalizzazione, ovvero allo stabilimento di trattamento del latte, debbono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere utilizzati.

5. Qualora si utilizzino prodotti chimici per le operazioni di disinfezione previste al punto 4, detti prodotti debbono essere autorizzati a tal fine da parte del servizio ufficiale.

6. Le cisterne adibite alla raccolta del latte debbono essere utilizzate unicamente per il trasporto del latte, dei prodotti lattieri e dell'acqua potabile.

7. La mungitura, la manipolazione e la raccolta del latte sono vietate alle persone che, attraverso il latte, possono trasmettere malattie contagiose o di qualsiasi altro tipo.

D. *Norme da osservare all'atto dell'ammissione.*

Per poter essere trattato termicamente ed ai fini della presente direttiva, il latte crudo di ciascuna azienda deve soddisfare le norme minime seguenti:

Il rispetto delle norme deve essere controllato mediante prelievi effettuati per sondaggio, sia al momento della raccolta nell'azienda agricola, sia al momento dell'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento, nel centro di raccolta o di normalizzazione.

	Fase 1	Fase 2
Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤300 000 (1)	≤100 000 (1)
Titolo di cellule somatiche (per ml)	≤500 000 (2)	≤400 000 (2)
Punto di refrigerazione (° C)	≤— 0,520	≤— 0,520
Antibiotici (per ml) — penicillina — altri	<0,004/μg) non rilevabili	<0,004/μg) non rilevabili

(1) Media rilevata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
(2) Media rilevata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese.

Inoltre il latte crudo dovrà essere sottoposto ad un test piruvico o a qualsiasi altro controllo che dia risultati equivalenti e dovrà soddisfare in tali controlli le norme che devono essere fissate prima del 1° gennaio 1989 secondo la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico. In attesa di tale decisione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma.

Lo stabilimento di trattamento informa il veterinario ufficiale non appena le norme massime fissate per il titolo di cellule somatiche sono raggiunte. Il veterinario ufficiale prende i provvedimenti appropriati.

Se, alla scadenza di un periodo di un mese, il latte proveniente dall'azienda in questione non soddisfa le norme prescritte, esso dovrà essere trattato in un momento diverso rispetto al latte destinato agli scambi intracomunitari ed essere escluso da tali scambi».

— Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 4 e dell'intero art. 6 del D.M. n. 212/1988, recante attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.

«Art. 4, commi 1 e 2. — 1. Le aziende di produzione che forniscono agli stabilimenti di cui al successivo art. 6 latte crudo destinato al trattamento termico ai fini del commercio in ambito comunitario sono assoggettate a controlli periodici da parte dei servizi veterinari della competente unità sanitaria locale.

2. I controlli di cui al comma 1 sono diretti ad accertare la conformità del latte ai requisiti di cui all'art. 3, lettera *A*, punto 1, lettera *a*), della direttiva».

«Art. 6. — 1. Gli stabilimenti riconosciuti idonei al trattamento termico del latte sono tenuti ad effettuare periodici controlli analitici sul latte crudo ad essi fornito e sul latte trattato termicamente di propria produzione per accertare che il latte risponda ai trattamenti ed ai requisiti previsti dall'allegato *A*, parti I, II e III, del presente decreto. A tal fine gli stabilimenti si avvalgono di un laboratorio di diretta dotazione ovvero, previo nulla osta del Ministero della sanità, dei servizi di altro idoneo laboratorio esterno.

2. I controlli relativi al tenore di germi ed al titolo di cellule somatiche del latte crudo comportano almeno quattro prelievi mensili ai fini dell'osservanza delle modalità di valutazione di cui all'allegato *A*, parte I, del presente decreto.

3. Gli esami analitici di cui al comma 1 comportano, in particolare, anche la ricerca dei seguenti residui:

a) di sostanze ad azione farmacologica;

b) di antibiotici;

c) di sostanze ad azione ormonica o ad azione tireostatica;

d) di antiparassitari;

e) di detergenti e di altre sostanze nocive, comunque atte a rendere pericoloso, se non nocivo, il consumo del latte o ad alterarne le caratteristiche organolettiche.

4. I referti analitici, che comprovino il raggiungimento del tenore limite dei germi e delle cellule somatiche o il superamento delle tolleranze ammesse per i residui, vengono comunicati all'unità sanitaria locale territorialmente competente per la sede dell'azienda di produzione.

5. Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'unità sanitaria locale a seguito delle comunicazioni di cui al comma 4, i titolari degli stabilimenti devono escludere dagli scambi intracomunitari, sottoponendolo separatamente a trattamento termico, il latte proveniente dall'azienda interessata dalla segnalazione di cui al comma 4 che alla scadenza di un mese presenti ancora un tenore di cellule somatiche anormale.

6. Ai fini degli scambi intracomunitari i titolari di cui al comma 5 non devono destinare al trattamento termico il latte crudo che, a seguito degli accertamenti analitici, presenti un tenore di germi superiore al limite di cui all'allegato *A*, parte I, al presente decreto e residui delle sostanze di cui al comma 3 in quantità superiore alle tolleranze ammesse. Né può essere destinato agli scambi intracomunitari il latte trattato termicamente che, a seguito degli accertamenti analitici, presenti un tenore di germi superiore al limite di cui all'allegato *A*, parti II e III, al presente decreto e residui delle sostanze di cui al comma 3 in quantità superiore alle tolleranze ammesse.

7. I controlli di cui al comma 3 sono mirati all'accertamento della rispondenza dei residui eventualmente contenuti nel latte ai relativi limiti di tolleranza ammessi dalle disposizioni nazionali o, in loro mancanza, ai valori massimi tollerabili in base alla letteratura scientifica, sui quali si siano pronunciati il comitato scientifico veterinario o il comitato scientifico dell'alimentazione umana.

8. Gli accertamenti analitici vengono effettuati con i metodi di analisi ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o in loro mancanza, con metodi riconosciuti a livello internazionale».

— La direttiva CEE n. 89/362, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 dell'8 giugno 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 17 luglio 1989, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 89/384, che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva n. 85/397/CEE, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 28 giugno 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 21 agosto 1989, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 212/1988 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo della parte I dell'allegato *A* al D.M. n. 212/1988:

«*Parte I*

REQUISITI DEL LATTE CRUDO
DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO

1) *Requisiti chimico-fisici:* (**)

Punto di congelamento	(indice crioscopico)	≤ —0,520 °C
Residui di antibiotici (**)	penicillina	< 0,004 ug/ml
	altri	non rilevabili

2) *Requisiti microbiologici e biologici:* (**)

	Fase 1	Fase 2
Tenore di germi a 30 °C	≤ 300.000/ml (1)	≤ 100.000/ml (1)
Titolo di cellule somatiche	≤ 500.000/ml (2)	≤ 400.000 ml (2)

---

(1) Inteso come valore medio rilevato in un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

(2) Inteso come valore medio rilevato in un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese.

(**) Valore prescritto dall'allegato *A*, capitolo VI, lettera *D* della direttiva».

91G0264

DECRETO 28 giugno 1991.

Autorizzazione all'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 44 di Napoli in data 18 gennaio 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Vista la relazione favorevole inviata dall'Istituto superiore di sanità in data 8 marzo 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 18 aprile 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il blocco operatorio dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mastursi dott. Bruno, primario oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Quarantelli dott. Vincenzo, aiuto oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Ippolito dott. Antonio, aiuto oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Marrone dott. Vincenzo, aiuto oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Ippolito dott. Sergio, aiuto oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Tortori dott. Achille, assistente oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

D'Aietti dott.ssa Maria, assistente oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli;

Napolitano dott. Francesco, assistente oculista dell'ospedale «Pellegrini Vecchio» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 44 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A3273

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 1991.

Rettifica e integrazione ai decreti ministeriali 28 luglio 1986 e 31 ottobre 1989 riguardanti l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986 relativo all'elenco dei benefici capitolari, parocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nelle diocesi di Catanzaro, successivamente rettificato ed integrato con altro decreto in data 31 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1989;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano di Catanzaro-Squillace rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nei decreti ministeriali richiamati in premessa:

l'esatta denominazione e sede di cui ai numeri d'ordine 20, 21, 37, 44, 46, 55, 56, 58 è la seguente:

20. Comune di Albi, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di Albi e come parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 88050 Albi (Catanzaro).

21. Comune di Albi, beneficio parrocchiale di S. Caterina V.M., noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina V.M. e quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni d'Albi, con sede nella frazione S. Giovanni d'Albi, 88050 Albi (Catanzaro).

37. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Maria di Mezzogiorno, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria di Mezzogiorno, vulgo S. Maria de Meridie e come prebenda parrocchiale di S. Maria di Catanzaro, con sede in via S. Maria di Mezzogiorno, 88100 Catanzaro.

44. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo, come chiesa Monte Carmelo e come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede nella frazione Gagliano, 88044 Catanzaro.

46. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Maria di Zarapoti, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria di Zarapoti e come parrocchia di S. Maria di Zarapoti, con sede nella frazione di S. Maria di Catanzaro, via Casolini, 88100 Catanzaro.

55. Comune di Gimigliano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale chiesa e prebenda parrocchiale di Gimigliano Inferiore e come prebenda parrocchiale dell'Assunta in cielo, con sede nella frazione di Gimigliano Inferiore, 88040 Gimigliano (Catanzaro).

56. Comune di Gimigliano, beneficio parrocchiale di San Martino, noto anche quale prebenda arcipretale della chiesa di San Martino e come prebenda arcipreturale della Chiesa Matrice, con sede in 88045 Gimigliano (Catanzaro).

58. Comune di Magisano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta e come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in cielo, con sede in 88050 Magisano (Catanzaro);

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Catanzaro contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

85. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di San Nicola Coracitano, vulgo Stella, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Nicola Coracitano, con sede in via G. Pepe, 88100 Catanzaro.

86. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di San Rocco, noto anche quale prebenda parrocchiale di San Rocco, con sede in piazza Roma, 88100 Catanzaro.

Roma, 5 luglio 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A3326

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1991.

Autorizzazione al Mediocredito delle Marche ad operare nei territori meridionali ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 65 del citato testo unico il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito nella legge 5 agosto 1988, n. 337, che ha stabilito, tra l'altro, che le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali di cui al suddetto testo unico sono concesse nella provincia di Ascoli Piceno fino al 31 dicembre 1990;

Vista l'istanza con la quale il Mediocredito delle Marche ha chiesto di essere autorizzato a continuare ad operare nelle aree del Mezzogiorno ai sensi del'art. 65 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, al fine di assistere le imprese marchigiane che intendono realizzare iniziative nelle suddette aree;

Vista la disposizione della Banca d'Italia, comunicata al Mediocredito delle Marche il 20 febbraio 1991, con la quale i Mediocrediti regionali sono stati autorizzati ad esercitare il credito a medio termine al di fuori dei confini amministrativi di rispettiva competenza, nei limiti del 15 per cento del totale degli affidamenti;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti di cui si tratta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il Mediocredito delle Marche è autorizzato ad operare, nel rispetto della normativa statutaria e di vigilanza, nei territori meridionali di cui all'art. 1 del medesimo testo unico n. 218, alle condizioni e nei limiti fissati dalla disposizione della Banca d'Italia richiamata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

91A3306

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 aprile 1991.

Approvazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suindicata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in parola, è in corso di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 92, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n. 10, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;

Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del settimo e ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca sono in corso di perfezionamento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 856, con il quale è stata disposta la pubblicazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni né osservazioni avverso lo schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo, presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Toscana, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'elenco suppletivo in esame, con deliberazione n. 3 del 12 gennaio 1988;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 607 del 24 gennaio 1991;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare.

Roma, 23 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 246

NONO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Comune di Altopascio - un pozzo	Località Cimitero o Vincenti	Altopascio	La quantità che viene portata in superficie	
2	Soc. Imball Paper - un pozzo	Località Zita in Valdottavo	Borgo a Mozzano	Id.	
3	F.lli Bartoli S.p.a. - tre pozzi	Località Turingiana in Carraia	Capannori	Id.	
4	I.C.A.M. S.p.a. - un pozzo	Località Fossanuova	Porcari	Id.	
5	Rocchiccioli Olinto - un pozzo	Località Padule	Porcari	Id.	
6	Consorzio fra i comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo per la installazione impianto inceneritore rifiuti - un pozzo	Località Dal Cerro	Altopascio	Id.	
7	Mutti Francesco - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
8	Bertoni Silvio - un pozzo	Località La Buca	Pietrasanta	Id.	
9	Soc. Fine Paper - due pozzi	Località Magazzino, lungo via del Leccio	Porcari	Id.	
10	Massoni Eugenio - un pozzo	Località In Debbia Guamo	Capannori	Id.	
11	Supermercati Esselunga S.p.a. - un pozzo	Località Lunata	Capannori	Id.	
12	Massaglia Francesco e Poletti Nicla - un pozzo	Località Bonifica Cenami	Massarosa	Id.	
13	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - due pozzi	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
14	Delicarta S.p.a. - un pozzo	Località La Viaccia del Chiasso	Capannori	Id.	
15	Castellacci Elio - un pozzo	Località Paroli frazione Spianate	Altopascio	Id.	
16	Azienda Floricola Wandana - un pozzo	Località Gioiosa frazione Luciani	Montecarlo	Id.	
17	Delicarta già Cartindustria italiana - quattro pozzi	Località Fagottino, corte Biagi	Porcari	Id.	
18	Dianda Giulio e Romani Gloria - due pozzi	Località Al Poggio S. Pietro a Vico	Lucca	Id.	
19	Capparoni Angelo - un pozzo	Località Casa Nuova Balbano	Lucca	Id.	
20	Qualchierami e C. S.p.a. - un pozzo	Località Villa Roggio Tassignano	Capannori	Id.	
21	Colori Nutini S.r.l. - un pozzo	Località Via Roggio Tassignano	Capannori	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
22	I.T.O. S.p.a. - un pozzo	Località Ponte alla Freddana	Lucca	La quantità che viene portata in superficie	
23	G.M.G. - Graniti di Mauro Giari - un pozzo	Località Mignano	Seravezza	Id.	
24	Del Ghingaro Paolo e Giuliano - un pozzo	Località Fratina	Porcari	Id.	
25	Soc. Biapro Marmi - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
26	Domenici Giovanni - un pozzo	Località Puntino	Massarosa	Id.	
27	Soc. Freda S.p.a. - un pozzo	Località Querceta	Seravezza	Id.	
28	Raffaelli Ida e Remo - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
29	Raffaelli Ilda e Giani - due pozzi	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
30	Zambelli Maria - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
31	Tognetti Gianfranco - un pozzo	Località Ceragiola	Seravezza	Id.	
32	Fornino Vincenzo - un pozzo	Località Moroni Spianate	Altopascio	Id.	
33	De Lisa Michele - un pozzo	Località Bendinelli	Altopascio	Id.	
34	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - un pozzo	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
35	Buccelli Antonietta e Marcelli Claudio - un pozzo	Località Bozzaccio, via Del Brennero	Lucca	Id.	
36	Carta cartoni cellulosa - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
37	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Polisportivo	Massarosa	Id.	
38	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Campo sportivo Stiava	Massarosa	Id.	
39	Comune di Massarosa - tre pozzi	Località Calagrande, piano di Mommio	Massarosa	Id.	
40	Toscogas S.p.a. - un pozzo	Località Alla Ciliegia	Altopascio	Id.	
41	S.I.P. - un pozzo	Località Sant'Angelo	Lucca	Id.	
42	Braccini Mauro - un pozzo	Località Balbano	Lucca	Id.	
43.	Nannini Romano Massimiliano - un pozzo	Località Fanucchi	Porcari	Id.	

N.B. Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

91A3244

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1991.

Erogazione del contributo previsto a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio centrale della riscossione;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 sopra citato, che fa obbligo ai concessionari di fornire al Servizio centrale della riscossione le informazioni di carattere tecnico gestionale e finanziario relative al servizio esercitato;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 sopra citato, che stabilisce le modalità di remunerazione dell'attività svolta dai concessionari;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989, che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno 1990 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 196/91 sopra citato, che demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle percentuali e degli importi del contributo nonché l'indicazione della documentazione da produrre a corredo della domanda per ottenere il contributo stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991 che dettava disposizioni per le erogazioni, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, del contributo previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, decaduto poiché non convertito in legge nei termini prescritti;

Preso atto dei pareri emessi dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 7-10 giugno, 20-24 giugno e 11 luglio 1991;

Considerato che le residue disponibilità esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 ammontano al 31 dicembre 1990 a L. 415.380.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, è utilizzata la somma di L. 311.535.000.000 corrispondente al 75% delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990 e le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 3 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti:

a) 13,28% del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

9,29% del costo del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale addetto al servizo della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) L. 1.984,04 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) L. 1.791,45 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990.

Art. 2.

L'importo del contributo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può essere superiore, per ciascuna concessione, alla differenza tra le spese correnti di gestione sostenute nell'esercizio 1990, già rilevate dal Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti nello stesso esercizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

Le spese correnti di gestione prese in considerazione ai fini di quanto previsto nel comma precedente sono quindi le seguenti:

costi relativi a tutto il personale in servizio o distaccato presso le concessioni;

costi di manutenzione;

costi per consulenze e servizi esterni;

spese per consumi e varie di ufficio;

oneri finanziari ed assicurativi;

spese per gli organi sociali;

canoni di locazione e leasing.

Art. 3.

Gli importi eventualmente non corrisposti alle concessioni nei cui confronti trova applicazione l'intervento correttivo di cui al precedente art. 2 verranno redistribuiti tra le altre concessioni mediante la rideterminazione delle percentuali e degli importi di cui al precedente art. 1, fino all'effettiva erogazione dell'importo globale di L. 311.535.000.000 indicato nel precedente art. 1, comma 1.

Art. 4.

La domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, deve essere presentata, nei termini previsti dallo stesso art. 3, comma 6, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio centrale della riscossione.

Nel caso di spedizione tramite servizio postale, al fine di verificare la tempestività della domanda farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda potrà essere allegata, ove necessario, documentazione integrativa di quella già prodotta a corredo della domanda presentata ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991.

Art. 5.

Con separato decreto verrà provveduto all'utilizzo per i fini di cui all'art. 1 della restante somma di L. 103.845.000.000 corrispondente al 25% delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990.

Art. 6.

Previa verifica dei dati comunicati dai concessionari con quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, fissa l'importo del contributo spettante a ciascun concessionario o commissario governativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3323

DECRETO 19 luglio 1991.

Modalità di pagamento della tassa speciale erariale sugli aeromobili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, che ha istituito la tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili;

Visto il comma 5 del medesimo articolo, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze debbono essere stabilite le modalità di pagamento della tassa;

Vista la legge 12 luglio 1991, n. 202, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151;

Decreta:

Il pagamento della tassa speciale erariale sugli aeromobili, istituita con l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, deve essere effettuato con versamento sul conto corrente postale n. 50117001 intestato a: «Ufficio registro demanio di Roma - Tassa speciale erariale aeromobili» mediante i normali bollettini mod. ch-8-*quater* AUT. Negli spazi per la causale del versamento e nel retro della ricevuta devono essere indicati: il tipo e la marca dell'aeromobile; il peso massimo al decollo per i velivoli e gli elicotteri; il nome del proprietario dell'aeromobile risultante dal pubblico registro.

L'attestazione di versamento della tassa va allegata alla richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di navigabilità, sul quale, l'ufficio che procede al rilascio o al rinnovo del documento annota, ai fini dei controlli, gli estremi dell'effettuato pagamento. La mancata produzione dell'attestazione predetta non consente il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilità.

Sul medesimo conto corrente e con le indicazioni sul bollettino di versamento innanzi specificate devono essere versate, entro il 12 agosto 1991, essendo il giorno 11 festivo, anche la tassa per la quale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge, è stato differito il pagamento, nonché i dodicesimi di tassa dovuti per gli aeromobili con certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo. Nelle riportate ipotesi, sul bollettino di versamento deve essere anche indicato il periodo di validità del certificato di navigabilità cui il pagamento si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3349

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 16 maggio 1990; del senato accademico del 24 maggio 1990; del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1990;

Visto l'art. 16 della la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. 2602 del 7 luglio 1990;

Viste le deliberazioni rispettivamente del consiglio di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali del 21 maggio 1991, del consiglio di amministrazione del 27 maggio 1991, del senato accademico del 28 maggio 1991, con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e approvati dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta la laurea in scienze geologiche.

Dopo l'art. 23, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli 24, 25, 26 e 27, come di seguito riportati, relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze geologiche:

Art. 24 (*Corso di laurea in scienze geologiche*). — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con indirizzo geofisico e geologico-strutturale.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Art. 25 (*Triennio di base*). — Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 26 *(Biennio di applicazione, indirizzo geofisico e geologico-strutturale)*. — Il biennio di applicazione, indirizzo geofisico e geologico-strutturale, definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

L'indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nella sede di attivazione.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti nella apposita lista delle discipline attivate dalle facoltà.

Discipline caratterizzanti:

1) fisica della terra solida;

2) sismologia;

3) geologia strutturale;

4) geologia del cristallino;

5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

1) prospezioni geofisiche;

2) geofisica applicata;

3) geofisica marina;

4) fisica del vulcanismo;

5) vulcanologia;

6) geotermia;

7) sismica applicata;

8) geodesia e cartografia;

9) esplorazione geologica del sottosuolo;

10) geomagnetismo;

11) giacimenti minerari;

12) geologia regionale;

13) oceanografia fisica;

14) calcolo automatico;

15) sismometria;

16) geochimica applicata;

17) complementi di geofisica;

18) geofisica mineraria;

19) paleomagnetismo;

20) tettonofisica.

Art. 27 *(Norme finali)*. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche, il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 28 maggio 1991

Il rettore: FONSECA

91A3247

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stata modificata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale 3 ottobre 1990, n. 261;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 30 ottobre 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 148 del 18 aprile 1991 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di ingegneria sono aggiunte le seguenti lauree:

laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, durata del corso cinque anni;

laurea in ingegneria informatica, durata del corso cinque anni.

L'art. 146 relativo all'ordinamento della facoltà di ingegneria è ulteriormente modificato come segue:

Art. 146. — La facoltà di ingegneria può rilasciare le lauree indicate nel sottostante elenco; i corrispondenti corsi di laurea possono essere effettivamente attivati in sede di formulazione del manifesto annuale degli studi qualora sia assicurata la copertura di tutti gli insegnamenti necessari e non possono essere disattivati prima di un quinquennio dall'attivazione.

La durata degli studi è di cinque anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....» con la specificazione del corso di laurea seguito:

1) laurea in ingegneria chimica;
2) laurea in ingegneria civile;
3) laurea in ingegneria elettrica;
4) laurea in ingegneria elettronica;
5) laurea in ingegneria meccanica;
6) laurea in ingegneria nucleare;
7) laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
8) laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
9) laurea in ingegneria informatica.

I predetti corsi di laurea sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali:

1) settore civile - corso di laurea in ingegneria civile;

2) settore dell'informazione - corsi di laurea in: ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica;

3) settore industriale - corsi di laurea in: ingegneria chimica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare.

1) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA.

Indirizzi:

nessuno.

2) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE.

Indirizzi:

a) geotecnica;
b) idraulica;
c) strutture;
d) trasporti.

3) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA.

Indirizzi:

a) automazione industriale;
b) energia.

4) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA.

Indirizzi:

a) biomedica;
b) microelettronica;
c) strumentazione.

5) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA.

Indirizzi:

a) automazione industriale e robotica;
b) biomedica;
c) costruzioni;

d) energia;
e) materiali;
f) produzione;
g) veicoli terrestri.

6) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE.

Indirizzi:

nessuno.

7) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO.

Indirizzi:

a) ambiente;
b) difesa del suolo;
c) georisorse;
d) geotecnologie;
e) pianificazione e gestione territoriale.

8) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Indirizzi:

nessuno.

9) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA.

Indirizzi:

a) automazione e sistemi di automazione industriale;
b) sistemi ed applicazioni informatici.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

All'art. 149 relativo all'ordinamento della facoltà di ingegneria, dopo il punto 7) corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, sono inserite le seguenti nuove tabelle:

8) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Raggruppamenti		N.ro ann.
A011	Algebra e logica matematica	
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	5
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	
B030	Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3
C060	Chimica	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071	Scienza delle cotruzioni	
I042	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	2
I240	Automatica	1
I200	Misure elettriche ed elettroniche	
I230	Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I210	Elettronica	
I240	Automatica	1

9) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA.

Raggruppamenti		N.ro ann.
A011	Algebra e logica matematica	
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	5
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	
B030	Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	4
C060	Chimica	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071	Scienza delle cotruzioni	
I042	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	2
A042	Ricerca operativa	1
I230	Telecomunicazioni	1
I210	Elettronica	
I230	Telecomunicazioni	1

Indirizzi:

a) Automatica e sistemi di automazione industriale:

Raggruppamenti		N.ro ann.
I240	Automatica	3

b) Sistemi ed applicazioni informatici:

Raggruppamenti		N.ro ann.
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 maggio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A3246

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

L'art. 166, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria e i relativi indirizzi, è integrato, al comma secondo, con la seguente frase:

8) laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Il medesimo articolo è integrato, prima del penultimo comma, con la seguente indicazione:

8) corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Indirizzi: nessuno.

Art. 2.

Nell'art. 168, prima del penultimo comma, è inserito il seguente ordinamento relativo al corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni:

8) corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Raggruppamenti		N.ro ann.
A011	Algebra e logica matematica	
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale	
B030	Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3
C060	Chimica	1
H150	Estimo	
I270	Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071	Scienza delle costruzioni	
I042	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	2
I240	Automatica	1
I200	Misure elettriche ed elettroniche	
I230	Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I210	Elettronica	
I240	Automatica	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 maggio 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A3245

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, con il quale viene modificata la tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella XVIII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, è modificata come appresso specificato.

Gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

6) psichiatria (semestrale);

7) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 2 aprile 1990

Il rettore

91A3279

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:

8) tecnica enologica.

Dopo l'art. 326 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica

Art. 327. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha il compito di preparare del personale con competenze specifiche nel settore dell'enologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico enologo.

Art. 328. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a quindici studenti per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 329. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria a cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 330. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

1) elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale);

2) chimica enologica (annuale);

3) microbiologia enologica (annuale);

4) enzimologia (semestrale),

ed inoltre quattro corsi opzionali.

2° Anno:

1) tecnologia enologica (annuale);

2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale);

3) controllo di qualità: analisi strumentale e analisi sensoriale (semestrale);

4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale);

5) legislazione vitivinicola (semestrale),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

approvvigionamenti e mercato;

automazione del ciclo produttivo;

chimica delle fermentazioni;

condizionamento e imballaggio;

detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

elementi di viticoltura;

materiali enologici;

organizzazione aziendale e marketing;

tecniche di filtrazione e stabilizzazione;

utilizzazione dei sottoprodotti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 331. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota e industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 332. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 333. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 334. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attività svolta.

Art. 335. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore

91A3280

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 10 ottobre 1990 e del 15 dicembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine dell'art. 24, (tabella *C*) relativo all'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai corsi di laurea in scienze economiche e bancarie ed in scienze economiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

contrattazione collettiva;
diritto del commercio internazionale e comunitario;
diritto internazionale;
diritto pubblico comparato;
econometria II;
economia aziendale;
economia degli intermediari finanziari;
economia internazionle II;
economia politica III;
economia politica IV;
lingua francese (biennale);
lingua inglese (biennale);
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
ragioneria bancaria e assicurativa;
ragioneria delle aziende pubbliche;
revisione aziendale;
storia delle dottrine economiche II;
storia delle istituzioni economiche e politiche.

Nell'art. 31, secondo comma, l'insegnamento complementare di teoria tecnica della elaborazione automatica dei dati, cambia denominazione in:

principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Alla fine del secondo comma dell'art. 31, dopo l'insegnamento complementare di analisi statistica della congiuntura, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

matematica generale II;
matematica finanziaria ed attuariale;
matematica per le scienze sociali;
teoria della popolazione e modelli demografici;
statistica per la ricerca;
rilevazioni statistiche ufficiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 13 maggio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A3277

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e lingue e letterature straniere moderne;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine dell'art. 44, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto: «*d*) laurea in lingue e letterature straniere (europee)».

Dopo l'art. 53, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee):

Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 54. — È istituito presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in due bienni: Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove (scritte e orali) di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale). Ciascuno di questi indirizzi comprende dieci esami, con tre prove (scritte e orali) di lingua.

Art. 55. — Le discipline attivate o mutuabili che gli studenti possono includere nei loro piani di studio sono le seguenti:

A) Lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura ispanoamericana;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura angloamericana;
lingua e letteratura portoghese.

B) Italianistica:

filologia italiana;
letteratura italiana;
storia della lingua italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

C) Scienze del linguaggio:

glottologia;
fonetica e fonologia;
linguistica generale.

D) Scienze glottodidattiche:

linguistica applicata.

E) Scienze dell'educazione:

pedagogia;
storia della pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva.

F) Scienze geografiche:

geografia.

G) Scienze filosofiche:

estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
filosofia morale;
filosofia politica;
filosofia teoretica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della storiografia filosofica;
storia delle dottrine economiche.

H) Lingue e culture classiche:

filologia greco-latina;
grammatica greca e latina;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
lingua e letteratura latina medioevale;
paleografia greca e latina;
papirologia;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
storia della medicina greca.

I) Scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:

antichità greche e romane;
archeologia;
archeologia delle province romane;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia medioevale;
epigrafia e antichità romane;
etruscologia e archeologia italica;
iconografia e iconologia;
storia del teatro;
storia dell'architettura;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia della critica d'arte;
storia della musica medioevale;
storia della musica moderna;
storia delle arti minori;
storia e critica del cinema.

K) Scienze filologiche:
filologia romanza;
filologia germanica.

L) Scienze storiche:
archivistica;
istituzioni medioevale;
paleografia e diplomatica;
storia agraria medioevale;
storia contemporanea;
storia degli antichi stati italiani;
storia del diritto italiano;
storia del Rinascimento;
storia del Risorgimento;
storia dell'Unione Sovietica;
storia della Chiesa;
storia della Toscana nel medioevo;
storia economica dell'età moderna;
storia greca;
storia medioevale;
storia moderna;
storia romana;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna.

M) Scienze storico-culturali:
antropologia culturale;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari.

N) Scienze della letteratura:
letteratura comparata;
sociologia della letteratura;
storia della critica letteraria.

O) Scienze della comunicazione:

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale (scritta e orale);
due della lingua e letteratura triennale (scritta e orale);
letteratura italiana;
una di scienze storiche;
una di scienze del linguaggio;
una a scelta libera;
una a scelta guidata (tra le aree, *a, b, f, h, m, n).*

Art. 56. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: (filologico-letterario. linguistico-glottodidattico, storico-culturale).

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale (scritta e orale);
una della lingua e letteratura triennale (scritta e orale);
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una della filologia afferente alla lingua triennale;
due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (tra le aree *b, d; h, n).*

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale (scritta e orale);
una della lingua e letteratura triennale (scritta e orale);
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze del linguaggio;
una di scienze glottodidattiche;
una di scienze dell'educazione;
due a scelta libera;
una a scelta guidata (tra le aree *a, g, o*).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:
due della lingua e letteratura quadriennale (scritta e orale);
una della lingua e letteratura triennale (scritta e orale);
una della filologia afferente alla lingua quadriennale;
una di scienze storiche;
due da scegliere (tra le aree, *f, g, i*);
due a scelta libera;
una a scelta guidata (tra le aree *a, b, h, m*).

Art. 57. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare diciannove esami, con sette prove (scritte e orali) di lingue straniere.

Per l'indirizzo filologico-letterario e per l'indirizzo linguistico-glottodidattico lo studente può optare fra una lingua e letteratura triennale oppure due lingue e letterature biennali; mentre per il terzo indirizzo: storico-culturale, lo studente si concentrerà su due lingue e due culture.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale che l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 22 maggio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A3278

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 recante «Modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 87, nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti al numero:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);

6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 maggio 1991

Il rettore: OCCHIOCUPO

91A3293

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991), coordinato con la legge di conversione 22 luglio 1991, n. 221 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 *(a)*, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. — *1.* Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(b)*, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5 *(c)*, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento *degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione* degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. *Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere.* Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, *il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale (d), comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.*

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo *da dodici a diciotto mesi* e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, *in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza.*

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, *sospende* gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine *del decreto* di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(b).*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende *speciali dei comuni e delle province* e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti».

(a) la legge n. 55/1990 reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

(b) L'art. 39 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è così formulato:

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).* — 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale è della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione».

(c) Il comma 5 dell'art. 15 della sopra citata legge n. 55/1990 è così formulato:

«5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi».

(d) L'art. 329 del codice di procedura penale è così formulato:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto).* — 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3: Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A3362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1991

OFFICINE AUTORIZZATE

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Eugal lab. chimico farmaceutico S.r.l., Herdol S.r.l.	Serravalle Scrivia (Alessandria), via Fabbriche, 8	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7521	Attivazione consorzio
Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., Max Farma S.r.l., Opocrin S.p.a., Sifarma S.r.l., Sabine Farma S.r.l.	Oneglia (Imperia), via XXV Aprile, 69	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7524	Fusione per incorporazione e modifica consorzio
Laboratorio farmaceutico dr. Ottolenghi e C. S.r.l.	Trofarello (Torino), via Cuneo, 5	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7526	Attivazione
Omit laboratori S.r.l. . . .	Cisterna (Latina), via Appia, km 54,7	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7532	Fusione per incorporazione
Omit laboratori S.r.l. . . .	Cisterna (Latina), via Appia, km 54,7	Prodotti omeopatici	D.M. 25-5-1991, n. 7533	Fusione per incorporazione
Gammarad Italia S.p.a. . .	Minerbio (Bologna), località Cà de' Fabbri, via Marzabotto	Materie prime da usare in medicina limitatamente alla sterilizzazione	D.M. 29-4-1991, n. 7538	Autorizzazione subordinata ad esame di ogni singola richiesta
Loacker Remedia S.r.l. . .	Prato Isarco (Bolzano), via Brennero, 16	Preparati omeopatici	D.M. 29-4-1991, n. 7541	Attivazione
Lirca Synthelabò S.r.l., Selvi S.r.l.	Limito (Milano), via Rivoltana, 35	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7544	Attivazione di consorzio
Giuliani S.p.a.	Cernusco s/Naviglio (Milano), via Sondrio, 12	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7547	Scioglimento consorzio
Lirca Synthelabo S.r.l. . .	Milano, via Gallarate, 184	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7548	Fusione per incorporazione
Bristol Myers Squibb S.p.a.	Sermoneta (Latina), via del Murillo, km 2,8	Materie prime da usare in medicina	D.M. 29-4-1991, n. 7549	Fusione per incorporazione
Bristol Myers Squibb S.p.a.	Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso	Specialità medicinali, preparati galenici e materie prime da usare in medicina	D.M. 29-4-1991, n. 7550	Fusione per incorporazione
Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., Farmaceutici Caber S.p.a., Foletto S.r.l.	Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7551	Estensione di consorzio
Pharmatec International S.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Carducci, 35	Specialità medicinali e produzione di microgranuli contenenti materie prime da usare in medicina	D.M. 29-4-1991, n. 7553	Fusione per incorporazione
Pharmatec International S.r.l.	S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/8	Operazioni di incapsulamento di specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7554	Fusione per incorporazione
Pharmatec International S.r.l.	S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 7	Specialità medicinali e microgranuli contenenti materie prime da usare in medicina	D.M. 29-4-1991, n. 7555	Fusione per incorporazione
Hoechst Italia S.p.a. . . .	Scoppito (L'Aquila), s.s. 17, km 22	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7556	Fusione per incorporazione
Milanfarma S.p.a.	Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris, 44	Specialità medicinali e materie prime da usare in medicina	D.M. 7-5-1991, n. 7557	Fusione per incorporazione

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Bieffe Medital S.p.a. . . .	Modena, via Giardini, 1271	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7558	Fusione per incorporazione
Bieffe Medital S.p.a. . . .	Grosotto (Sondrio), via Nuova provinciale	Preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7559	Fusione per incorporazione
Homeopharm S.r.l.	Vallecrosia (Imperia), via Col. Aprosio, 462	Prodotti omeopatici	D.M. 29-4-1991, n. 7560	Attivazione
Ferrier Italia S.r.l.	Pieve Sistina di Cesena (Forlì), via F. Turati, 750	Preparati omeopatici	D.M. 29-4-1991, n. 7561	Attivazione
Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	Cerano (Novara), via della Crosa, 26	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7562	Fusione per incorporazione
Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	Origgio (Varese), viale Europa, 11	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7563	Fusione per incorporazione
Laboratorio G. Manzoni & C. S.r.l.	Milano, via Vela, 5	Specialità medicinali	D.M. 18-5-1991, n. 7564	Fusione per incorporazione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l., Ellem ind. farmaceutica S.r.l., Erbamont B.V.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 168	Specialità medicinali	D.M. 29-4-1991, n. 7565	Errata-corrige D.M. 16-3-1990, n. 7401
PB Paola Beltracchini e C. S.n.c.	Riscaldina (Milano), via S. Erasmo, 6	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 17-4-1991, n. 7566	Attivazione
All-Far S.r.l.	Lainate (Milano), via Don Sturzo, 29-bis	Specialità medicinali	D.M. 11-5-1991, n. 7567	Attivazione
Prochisa S.r.l.	Casaletto Lodigiano (Milano), frazione Mairano, via Rimembranze, 1	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-5-1991, n. 7568	Modifica di ragione sociale
Kalopharma S.p.a.	Sesto Fiorentino (Firenze), via Corsi Salviati n. 27	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7572	Fusione per incorporazione
Centro sperimentale del latte S.r.l.	Zelo Buon Persico (Milano), strada per Merlino, 3	Fermenti lattici da usare per la preparazione di integratori medicati per mangimi	D.M. 18-5-1991, n. 7573	Attivazione
Antibioticos S.p.a., Farmitalia Carlo Erba S.r.l., Erbamont Italia B.V.	Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-5-1991, n. 7575	Estensione del consorzio
Antibioticos S.p.a., Farmitalia Carlo Erba S.r.l., Erbamont Italia B.V.	Rodano (Milano), strada Rivoltana km 6	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-5-1991, n. 7576	Estensione del consorsio di produzione
Laboratorio farmaceutico dr. Ottolenghi e C. S.r.l.	Trofarello (Torino), via Cuneo, 5	Preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7577	Attivazione
C.O.C. Farmaceutici S.r.l.	S. Agata Bolognese (Bologna), via Modena, 15	Preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7578	Attivazione
Carlo Erba OTC S.r.l. . .	Mozzate (Como), piazzetta Walter Tobagi	Specialità medicinali	D.M. 18-5-1991, n. 7580	Attivazione
Mediolanum farmaceutici S.p.a.	Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31	Specialità medicinali	D.M. 18-5-1991, n. 7581	Modifica di ragione sociale
Beltapharm S.r.l.	Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66	Preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7582	Attivazione
Istituto italiano fermenti S.p.a., Agips farmaceutici S.r.l.	Milano, via Beldiletto, 1	Specialità medicinali, liofilizzazione di antibiotici, betalattamici in bulk	D.M. 19-6-1991, n. 7583	Attivazione consorzio e modifica di denominazione sociale
Roussel Pharma S.p.a., Camillo Corvi S.p.a., Doppel farmaceutici S.r.l.	Milano, viale Gran Sasso, 18	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 12-6-1991, n. 7585	Attivazione di consorzio
Roussel Pharma S.p.a., Camillo Corvi S.p.a., Doppel farmaceutici S.r.l.	Rodano (Milano), via Papa Giovanni XXIII n. 45	Specialità medicinali, preparati galenici e materie prime da usare in medicina	D.M. 12-6-1991, n. 7586	Attivazione di consorzio

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento.	Note
Camillo Corvi S.p.a., Doppel farmaceutici S.r.l., Roussel pharma S.p.a.	Piacenza, stradone Farnese, 118	Specialità medicinali, preparati galenici, materie prime da usare in medicina	D.M. 12-6-1991, n. 7587	Estensione del consorzio
Bayer Italia S.p.a., Bayropharm italiana S.r.l.	Valeggio sul Mincio (Verona)	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 12-6-1991, n. 7588	Modifica del consorzio di produzione
Bayer Italia S.p.a., Bayropharm italiana S.r.l.	Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 12-6-1991, n. 7589	Modifica del consorzio
Vis S.p.a.	Padova, IV Strada, 2	Materie prime da usare in medicina	D.M. 10-6-1991, n. 7590	Modifica di autorizzazione
Pharmavis S.r.l.	Padova, viale Industria, 54	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 10-6-1991, n. 7591	Cessione ramo d'azienda
Vectorpharma International S.p.a.	Trieste, via del Follatoio, 12	Materie prime da usare in medicina	D.M. 12-6-1991, n. 7592	Attivazione
Eugal lab. chimico farmaceutico S.r.l., Herdel S.r.l.	Serravalle Scrivia (Alessandria), via Fabbriche, 8	Preparati galenici	D.M. 12-6-1991, n. 7593	Attivazione consorzio
Falqui prodotti farmaceutici S.p.a.	Milano, via G.R. Carli, 2	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 12-6-1991, n. 7594	Modifica di ragione sociale
Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a.	Pomezia (Roma), via della Castagnetta, 7	Specialità medicinali	D.M. 19-6-1991, n. 7595	Modifica denominazione sociale
Leben's S.r.l.	Roma, via Rovigo, 1	Preparati galenici	D.M. 19-6-1991, n. 7596	Attivazione
Ivaz S.p.a.	Noventa Padovana (Padova), via Vigonovese, 133	Vaccini e sieri per uso veterinario	D.M. 19-6-1991, n. 7597	Modifica di ragione sociale
Ivaz S.p.a.	S. Angelo di Piove di Sacco (Padova), frazione Vigorovea	Vaccini e sieri per uso veterinario	D.M. 19-6-1991, n. 7598	Modifica di ragione sociale
Instrumentation Laboratory Sud	Ascoli Piceno, zona industriale Campolungo	Materie prime da usare in medicina	D.M. 19-6-1991, n. 7599	Attivazione

OFFICINE REVOCATE

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Eugal lab. chim. farmac. S.r.l.	Genova, via Livorno, 16	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7523	Revoca su rinuncia
Dr. Ottolenghi e C. S.r.l. .	Torino, via Lanfranchi, 6	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7525	Revoca su rinuncia
Kelemata S.p.a.	Torino, via Reiss Romoli, 10	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7539	Revoca su rinuncia
Selvi S.r.l.	Milano, via Giorgini s.n.c.	Specialità medicinali	D.M. 7-5-1991, n. 7545	Revoca su rinuncia
Laboratorio chimico riminese d. ind.	Rimini (Forlì), via Altobelli Argentina, 17	Preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7546	Revoca su rinuncia
Foletto ditta ind.	Pieve di Ledro (Trento), via Vittorio Emanuele	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 29-4-1991, n. 7552	Revoca su rinuncia
Delalande laboratori S.p.a.	Pianezza (Torino), via Torino, 19	Specialità medicinali	D.M. 18-5-1991, n. 7569	Revoca su rinuncia
Isnardi Sintesi di M. Luisa e C. S.a.s.	Imperia, via XXV Aprile, 69	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-5-1991, n. 7570	Revoca su rinuncia
LFB Biosint S.p.a.	Campoformido (Udine), via Zorutti, 54	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7571	Revoca su rinuncia
Centro sperimentale latte S.r.l.	Milano, via Salasco, 4	Fermenti lattici	D.M. 18-5-1991, n. 7574	Revoca su rinuncia
Lab. farmac. Chemical Organic Compounds S.r.l.	Bologna, via Mazzini, 9	Preparati galenici	D.M. 18-5-1991, n. 7579	Revoca su rinuncia
Agips S.r.l.	Rapallo (Genova), via Amendola, 4	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 19-6-1991, n. 7584	Revoca su rinuncia

91A3282

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 27 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 16 aprile 1985 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ma.W'a.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1986 al 22 settembre 1988:

periodo: dal 18 marzo 1991 al 17 settembre 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Indusria tessile C 40 Moda Casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 27 agosto 1986 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1991 al 16 agosto 1991;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Molini Virga*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 12 luglio 1990 all'11 gennaio 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Cave di Laconi (Nuoro) e Nurallao (Nuoro), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1987:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.P. c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pugema c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 27 febbraio 1987 al 27 febbraio 1989:

periodo: dal 23 febbraio 1991 al 22 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sipel Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), licenziati dal 26 febbraio 1987 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Co.Ge.Ma.*, con sede in Napoli e stabilimento di c/o Alfa Romeo Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987 all'8 febbraio 1989:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.R.C.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 6 marzo 1991 al 5 settembre 1991;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), licenziati dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 23 febbraio 1991 al 22 agosto 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.V.A.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, licenziati dall'11 aprile 1987:

periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impa Tortoriello ind. mobili prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 27 settembre 1987 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 23 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.I.N. - Lavorazioni industriali navali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Radaelli*, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento di Torrecuso (Benevento), licenziati dal 26 febbraio 1985:
periodo: dal 22 febbraio 1991 al 21 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 26 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno), licenziati dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 10 febbraio 1991 al 9 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Duron Italiana*, con sede in Assemini-Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), licenziati dall'11 luglio 1988:
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 27 novembre 1984:
periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. GE.VI.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989:
periodo: dal 6 febbraio 1991 al 5 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'8 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *Ditta conceria Russo*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1989 al 19 luglio 1989:
periodo: dal 20 gennaio 1991 al 19 luglio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 26 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1991.

25) Lavoratori dell'azienda *G.M. Gruppo Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo), licenziati dal 29 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:
periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.A.D.E.S.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 febbraio 1989 al 31 agosto 1989:
periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Linea Ester*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989:
periodo: dal 28 febbraio 1991 al 27 agosto 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:
periodo: dall'11 marzo 1991 al 10 settembre 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:
periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 4 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

30) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:
periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 4 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria confezioni Luisa*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:
periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 aprile 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 giugno 1990.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ISP - Investimenti speciali e produttività*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 agosto 1986:
periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 agosto 1990.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.A.M.I.*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 12 febbraio 1987:
periodo: dal 12 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 febbraio 1987: dal 12 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1990.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plessey*, con sede in Milano e stabilimento di Firenze, licenziati dal 18 agosto 1990 al 17 febbraio 1991:
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 24 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 17 luglio 1987:
periodo: dal 17 gennaio 1991 al 16 luglio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 17 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:
periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 1° febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa) e stabilimento di S. Maria a Monte (Pisa), licenziati dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990:
periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1981:
periodo: dal 27 gennaio 1991 al 26 luglio 1991;
CIPI 21 settembre 1978: dal 12 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 12 dicembre 1981:
periodo: dal 3 febbraio 1991 al 2 agosto 1991;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alven*, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), licenziati dal 2 aprile 1982:
periodo: dal 27 dicembre 1990 al 26 giugno 1991;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

41) Lavoratori dell'azienda *Soc. ing. Domenico Trotta - Impianti industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 1° giugno 1983 al 5 febbraio 1989:
periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Claubert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 16 dicembre 1983:
periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
CIPI 18 aprile 1979: dal 3 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 20 febbraio 1984 al 3 novembre 1988:
periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 aprile 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 27 aprile 1985 al 13 gennaio 1989:
periodo: dall'8 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Ditta Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1986 al 10 luglio 1986:
periodo: dal 10 gennaio 1991 al 9 luglio 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 9 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), licenziati dal 21 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:
periodo: dal 13 dicembre 1990 al 12 giugno 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 marzo 1986 al 10 settembre 1988:
periodo: dal 6 marzo 1991 al 5 settembre 1991;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Santo Dasso*, con sede in Genova-Pontedecimo e stabilimento di Genova-Pontedecimo, licenziati dal 18 marzo 1989 al 13 settembre 1989:
periodo: dal 14 marzo 1991 al 13 settembre 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Abla fashion for man*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 28 agosto 1985 al 29 aprile 1989:
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Omca*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1986:
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paravia ascensori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 19 luglio 1986 al 18 luglio 1988:
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cei Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:
periodo: dal 22 dicembre 1990 al 21 giugno 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *Soc. Canditone Antonio esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 dicembre 1986 al 23 dicembre 1988:
periodo: dal 19 dicembre 1990 al 18 giugno 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 20 febbraio 1987 al 18 febbraio 1989:
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Madras*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza), licenziati dal 28 novembre 1986 al 1° maggio 1987:
periodo: dal 30 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi industrie riunite foderami*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), licenziati dal 10 luglio 1984:
periodo: dal 6 luglio 1990 al 5 gennaio 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 20 ottobre 1988:
periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 7 febbraio 1991 al 6 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *Ditta Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), licenziati dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *F.lli Pino Francesco & Carmelo di P. Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), licenziati dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texas instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 12 febbraio 1988 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 febbraio 1991 al 13 agosto 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *Soc. Russo di Casandrino*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 19 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Bruno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1991 al 6 agosto 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 14 marzo 1989 al 13 settembre 1989:

periodo: dal 14 settembre 1990 al 13 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Toniutti Altero*, con sede in Fagagna (Udine) e stabilimento di Fagagna (Udine), licenziati dal 13 febbraio 1986:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 12 febbraio 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *Ditta Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Calvi Risorta (Caserta), licenziati dal 20 giugno 1989 al 19 dicembre 1989:

periodo: dal 20 dicembre 1990 al 19 giugno 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *Ditta fonderie Carrano di Della Rocca A.M.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990:

periodo: dal 3 marzo 1991 al 2 settembre 1991;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 5 settembre 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *E. Paleari e Figli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 28 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *E. Paleari e Figli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), licenziati dal 28 gennaio 1986:

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zagarese Laterizi*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 10 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zagarese Laterizi*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 10 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Primi Passi*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede in Messina e stabilimento di Messina, licenziati dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 24 marzo 1991 al 23 settembre 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 24 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paragon italiana*, con sede in Ceranesi (Genova) e stabilimento di Ceranesi (Genova), licenziati dal 13 febbraio 1990 al 13 agosto 1990:

periodo: dal 14 febbraio 1991 al 13 settembre 1991;
CIPI 12 settembre 1989: dal 25 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1991.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omar*, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e stabilimento di Isola delle Femmine (Palermo), licenziati dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990:

periodo: dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Gabriele*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 4 maggio 1990 al 3 novembre 1990:

periodo: dal 4 novembre 1990 al 3 maggio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 4 luglio 1988;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pasquale Monaco*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 12 gennaio 1989:

periodo: dal 13 dicembre 1990 al 12 giugno 1991;
CIPI 3 agosto 1988: dal 12 gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 febbraio 1983 al 24 gennaio 1989:

periodo: dal 24 gennaio 1991 al 23 luglio 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 29 marzo 1983 al 2 settembre 1988:

periodo: dal 2 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), licenziati dal 14 agosto 1983 al 20 gennaio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1991 al 19 luglio 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Micsa*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), licenziati dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 12 febbraio 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 31 gennaio 1991 al 30 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

41) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 20 ottobre 1984:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere al 28 marzo 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1988 con effetto dal 28 febbraio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Apell*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), licenziati dal 27 aprile 1988 al 26 aprile 1989:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a.Sebino Sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti), licenziati dal 24 febbraio 1988 al 23 agosto 1988:

periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Gaggiano (Milano), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1990 al 13 dicembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Gaggiano (Milano), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Esse sport*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Mondial*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo), licenziati dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990:

periodo: dal 14 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 luglio 1990 al 5 gennaio 1991;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartondo*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 29 maggio 1985 al 20 agosto 1988:

periodo: dal 16 agosto 1990 al 15 febbraio 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), licenziati dal 16 ottobre 1985 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), licenziati dal 16 ottobre 1985 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), licenziati dal 29 settembre 1985 al 16 settembre 1988:

periodo: dal 12 settembre 1990 all'11 marzo 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e di Torino, licenziati dal 7 gennaio 1986 al 4 luglio 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e di Torino, licenziati dal 7 gennaio 1986 al 4 luglio 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 settembre 1985 al 12 settembre 1988:

periodo: dal 7 settembre 1990 al 6 marzo 1991;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.A.E.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 19 luglio 1985:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 18 luglio 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:

periodo: dal 6 ottobre 1988 al 5 aprile 1989;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:

periodo: dal 6 aprile 1989 al 5 ottobre 1989;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), licenziati dal 29 marzo 1983 al 4 settembre 1988:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 3 settembre 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), licenziati dal 29 marzo 1983 al 4 settembre 1988:

periodo: dal 4 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

17) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

18) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 febbraio 1984 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 luglio 1990 al 25 gennaio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 3 luglio 1990 al 2 gennaio 1991;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 3 gennaio 1991 al 2 luglio 1991;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1984:

periodo: dal 23 aprile 1990 al 22 ottobre 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1984:

periodo: dal 23 ottobre 1990 al 22 aprile 1991;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 14 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) e Torino, licenziati dal 25 aprile 1985 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 12 aprile 1990 all'11 ottobre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 18 luglio 1985 al 9 gennaio 1989:

periodo: dal 9 luglio 1990 all'8 gennaio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 18 luglio 1985 al 9 gennaio 1989:

periodo: dal 9 gennaio 1991 all'8 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 agosto 1990 al 16 febbraio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1991 al 16 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 17 aprile 1990 al 16 ottobre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 17 ottobre 1990 al 16 aprile 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 17 aprile 1991 al 17 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 6 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), licenziati dal 2 novembre 1985 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), licenziati dal 2 novembre 1985 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 10 settembre 1986 al 5 marzo 1989:

periodo: dal 2 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimento di Ponti (Alessandria), licenziati dal 6 febbraio 1987 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1991 al 2 agosto 1991;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino), licenziati dal 29 marzo 1987 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 24 marzo 1991 al 23 settembre 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sitma*, con sede in Torino e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 6 giugno 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 12 febbraio 1985:

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta) e stabilimento di Morgex (Aosta), licenziati dal 30 marzo 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 2 giugno 1989: dal 12 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1990 al 20 aprile 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990:

periodo: dal 26 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 29 giugno 1983 al 5 settembre 1988:
periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 settembre 1988:
periodo: dal 5 settembre 1990 al 4 marzo 1991;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:
periodo: dal 23 gennaio 1991 al 22 luglio 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 28 febbraio 1984 al 14 agosto 1988:
periodo: dal 9 agosto 1990 all'8 febbraio 1991;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acciaierie alpine*, con sede in Borgone di Susa (Torino) e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), licenziati dal 15 maggio 1984:
periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acciaierie alpine*, con sede in Borgone di Susa (Torino) e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), licenziati dal 15 maggio 1984:
periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

26) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 7 ottobre 1984:
periodo: dal 17 marzo 1991 al 16 settembre 1991;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), licenziati dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 18 aprile 1990 al 17 ottobre 1990;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), licenziati dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1989 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 5 marzo 1991 al 4 giugno 1991.

91A3299

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il dott. Attanasio Leonardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Dolcecanto Pantanella» a r.l., con sede in Gravina (Bari), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 6 marzo 1978, in sostituzione del dott. Vito Parisi.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il geom. Armando Macchia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale dell'Alto Monferrato» a responsabilità illimitata, con sede in Tonco (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 ottobre 1971, in sostituzione del dott. Mario Giordanino, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il dott. Salvatore Marras, via L. Da Vinci, Nuoro, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilbudoni - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Budoni (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 febbraio 1991, in sostituzione del dott. Mulas Bacchisio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il dott. Giuseppe Fasana, via Volta n. 60, Como, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova cooperativa di consumo di Maslianico a r.l.», con sede in Maslianico (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 gennaio 1991, in sostituzione del dott. Mazzeo Roberto, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il rag. Enzo D'Alessio, via Roccatagliata Ceccardi, 2/3, Genova, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Alberto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 gennaio 1991, in sostituzione del rag. Carpi Carlo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 il dott. Sauro Stacchi, via Stamira n. 10, Ancona, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno Diving - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 novembre 1990, in sostituzione della dott.ssa Laura Biagioni, dimissionaria.

91A3300

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti ubicati nella regione Toscana

Con decreto 15 marzo 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stata disposta, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni) dell'immobile di proprietà della soppressa Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Massa, nonché, mediante consegna di relativi inventari, dei beni mobili allocati nel predetto immobile ed in quelli assunti in locazione dalle stesse casse mutue nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Vengono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso nella medesima regione, adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

91A3298

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Banco di Napoli

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991 è stato approvato il progetto presentato dal Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, dell'azienda bancaria del citato «Banco», compreso il credito pignoratizio, e delle annesse sezioni di credito agrario, credito fondiario, credito industriale, credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nel Banco di Napoli S.p.a.;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, sulla base del quale il medesimo non eserciterà direttamente l'impresa bancaria;

la costituzione della società bancaria conferitaria Banco di Napoli S.p.a.;

l'abilitazione del Banco di Napoli S.p.a. a svolgere attività a medio e lungo termine nei settori del credito agrario, del credito fondiario, del credito industriale, del credito alle opere pubbliche, già esercitati dalle rispettive sezioni del Banco di Napoli, per un periodo massimo di cinque anni; ciò in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine.

Il «Banco», contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria, uniformando la propria attività a quanto previsto dal nuovo statuto.

91A3314

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 345, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Rosa Maria Panizza ved. Zeme, nata ad Alessandria il 16 aprile 1906 ed ivi deceduta il 28 agosto 1987, disposta con testamento pubblicato dal notaio Gianfranco Busso di Alessandria il 7 settembre 1987, n. 101870 di repertorio e registrato l'11 settembre 1987 al n. 3552.

Il legato spettante alla Unione italiana ciechi consiste nella somma di lire diecimilioni.

91A3297

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta avanzata dalla società Ipim S.p.a., in Viterbo, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 30 maggio 1991, ha deliberato quanto segue:

l'impresa Ipim S.p.a., con sede in Viterbo, non è riconosciuta, a decorrere dall'11 ottobre 1990, in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti della normativa indicata in epigrafe.

91A3301

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Acqua della Madonna» in contenitori di brik e pet

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 3554 del 2 maggio 1991 la I.A.M.M. S.p.a. è stata autorizzata, per l'imbottigliamento dell'«Acqua della Madonna» in comune di Castellammare di Stabia, all'uso di contenitori di brik e pet e di nuove etichette conformi agli esemplari allegati al decreto stesso.

91A3286

PROVINCIA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, n. 2643 del 27 maggio 1991 alla ditta Satib S.p.a. di Ora (Bolzano) (partita IVA 00121840219) è stata rinnovata l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale denominata dell'Imperatore/Kaiserwasser con stabilimento in San Candido (Bolzano), via Pizach n. 7.

L'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico sulle leggi sanitarie, in conformità alle istruzioni diramate dal Ministero della sanità con circolare n. 5 del 5 febbraio 1979 e verte l'imbottigliamento dell'acqua minerale allo stato naturale nonché addizionata di anidride carbonica.

Con successivo decreto dell'assessore provinciale alla sanità si procederà all'autorizzazione delle relative etichette da apporre sui contenitori in vetro come previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 3229/91 del 10 giugno 1991 alla ditta Satib S.p.a. di Ora (Bolzano) (partita IVA 00121840219) è stata rilasciata l'autorizzazione a confezionare e porre in vendita in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) l'acqua minerale «Lavaredo» che sgorga in località San Candido (Bolzano).

L'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico sulle leggi sanitarie, in conformità alle istruzioni diramate dal Ministero della sanità con circolare n. 5 del 5 febbraio 1979 e verte l'imbottigliamento dell'acqua minerale allo stato naturale nonché addizionata di anidride carbonica.

Con successivo decreto dell'assessore provinciale alla sanità si procederà all'autorizzazione delle relative etichette da apporre sui contenitori in vetro come previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

91A3287

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 17 maggio 1991, n. 1. 13/2-747, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/29915 del 29 dicembre 1928, con il quale il cognome del signor Vinicio Kodric di Luigi, nato a Trieste, il 23 giugno 1921, venne ridotto nella forma italiana di «Codrini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 10 maggio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del predetto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kodric», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Codrini» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Erminia Giuseppini, nata a Genova, il 24 marzo 1931.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A3288

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 58.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200